

Allegato 2 - TITOLI PER LA PREFERENZA NELLA NOMINA (art. 5 comma 4 D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487)

A parità di merito sono preferiti:

- 1- gli insigniti di medaglia al valor militare;
- 2- i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
- 3- i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
- 4- i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 5- gli orfani di guerra;
- 6- gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
- 7- gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 8- i feriti in combattimento;
- 9- gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;
- 10- i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra ex combattenti;
- 11- i figli dei mutilati e invalidi per fatto di guerra;
- 12- i figli dei mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
- 13- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
- 14- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
- 15- i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle e i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
- 16- coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
- 17- coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nella amministrazione che ha indetto il concorso;
- 18- i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
- 19- gli invalidi e i mutilati civili;
- 20- i militari volontari nelle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di preferenza, la precedenza è determinata:

- a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
- c) dalla maggiore età<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> L'art. 3, comma 7, L. 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, ha disposto che, se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, sia preferito il candidato più giovane di età.